



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL GOVERNO

E

LA REGIONE SICILIANA

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI CABOTAGGIO MARITTIMO REGIONALE**

ROMA, PALAZZO CHIGI, 3 NOVEMBRE 2009

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007;
- il successivo comma 999 prevede che le suddette convenzioni sono stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario;
- con specifico riferimento ai servizi di cabotaggio regionale, l'art. 57 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore;
- la stessa norma, inoltre, ha disposto che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 26, al comma 3, lett. a), del decreto legge 185/2008, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 2/2009, ha disposto che la competenza di amministrazione e programmazione dei servizi di cabotaggio rimanga in capo allo Stato centrale sino al 31.12.2009;

- inoltre, l'art. 26 del decreto legge 207/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14/2009, ha stabilito che al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, le convenzioni attualmente in vigore sono state prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere;
- in relazione alla privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e delle sue controllate, tenuto conto che le stesse svolgono attività di servizio pubblico, si applica la disciplina dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui "per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari";
- in data 13 marzo 2009 è stato emanato il DPCM dove sono stati definiti le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, prevedendo l'alienazione della totalità della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia S.p.A. – comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali – da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- al fine di agevolare anche il processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia delineato dal suddetto DPCM, l'articolo 7-sexies comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, relative alla Cassa Integrazione Guadagni, anche al personale del Gruppo Tirrenia;
- in data 15 ottobre 2009 con nota n. 3-13621 i Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno informato i Presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia, sugli adempimenti, che necessariamente devono essere posti in essere entro il corrente anno, per la privatizzazione del Gruppo Tirrenia.
- In data 20.10.2009 con nota n.819 il Presidente della Regione Siciliana, rispondendo alla nota di cui sopra, ha comunicato ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti la condivisione del percorso individuato per la procedura di privatizzazione del gruppo Tirrenia che ricomprende anche la regionalizzazione delle Società Caremar, Toremar e Saremar.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- L'art. 10 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi marittimi di interesse regionale, prevedendo, altresì, che la gestione di tali servizi viene affidata con le modalità di cui agli artt. 17 e 18, in quanto applicabili al settore e che tali trasporti vengono organizzati e regolati da contratti di servizio secondo quanto previsto da detti artt. 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

- Gli artt. 104 e 105 del Decreto legislativo n. 112/98 definiscono l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- L'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;

CONSIDERATO CHE

1. successivamente all'emanazione del richiamato DPCM, non è stato manifestato l'interesse, da parte della Regione Siciliana, a rilevare da Tirrenia S.p.A., a titolo gratuito, la proprietà della Società regionale di navigazione Siremar S.p.A.,
2. è intendimento del Governo varare norme di rango primario che comporteranno:
 - a) la privatizzazione della Tirrenia S.p.A – che implicherà la privatizzazione della controllata totalitaria Siremar S.p.A. - in conformità con quanto disposto dal citato DPCM, attraverso una procedura di gara aperta, non discriminatoria e conforme alle norme nazionali e comunitarie, il cui bando sarà pubblicato entro il 31 dicembre 2009;
 - b) la proroga della Convenzione attualmente in essere in capo a Siremar sino all'aggiudicazione della gara per la privatizzazione ed alla formalizzazione della nuova Convenzione di cui al successivo punto c);
 - c) l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente, dello schema di nuova Convenzione, con la Siremar avente durata non superiore a 12 anni che costituirà atto di gara;
 - d) il riconoscimento di un contributo a carico dello Stato per Siremar di importo annuo pari a 55.694.895,00, per lo svolgimento del servizio pubblico di cabotaggio relativamente alle rotte che collegano la Sicilia con le isole minori per l'intera durata della nuova Convenzione. Tali risorse costituiscono una quota dell'importo di € 184.942.251,00 annui a carico dello Stato, destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per la Siremar;
 - e) la individuazione delle risorse per la CIG del personale dell'intero Gruppo Tirrenia e delle società derivate, nonché per il sostegno all'adeguamento della flotta alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima dello stesso Gruppo societario;
3. Le parti, di comune intesa, confermano l'Amministrazione Centrale quale unico interlocutore con i Servizi della Commissione UE, al fine di garantire che le attività poste in essere siano conformi alla normativa comunitaria.
4. E' convenuto che l'attività di vigilanza tecnico-contabile venga svolta da funzionari, all'uopo designati, dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe, convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma e assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

(Privatizzazione)

1. Entro il 31 dicembre 2009, è pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di Navigazione s.p.a. – che implicherà la privatizzazione della controllata totalitaria Siremar–Sicilia Regionale Marittima s.p.a. - conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, garantendo il mantenimento del livello dei servizi definito d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.
2. La Regione Siciliana, nel rispetto del proprio Statuto speciale, si impegna ad esercitare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno della Regione, conferiti dalle norme di cui in premessa, in termini e modalità conformi a quanto disposto dalla Convenzione di cui al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(Convenzione)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Regione Siciliana, stipuleranno con Siremar una Convenzione nei termini previsti dalla norma indicata in premessa. A tal fine, e nell'ottica di rispettare il termine del 31 dicembre 2009 di cui al precedente articolo 2 per la privatizzazione di Tirrenia S.p.a., le parti si impegnano a definire, entro il 30 novembre 2009, il testo dello schema di nuova Convenzione (includere l'assetto delle rotte previste in Convenzione) per la conseguente approvazione ai sensi di quanto previsto al punto 2c) dei "Considerato".

2. Al fine di salvaguardare la continuità territoriale ed il diritto alla mobilità delle comunità di cittadini delle isole minori, sino all'aggiudicazione della gara ed alla formalizzazione del contratto di servizio definitivo, saranno garantiti i collegamenti, nell'ambito dello stanziamento pari a € **55.694.895,00**, sulla base delle rotte, definite d'intesa con la stessa Regione Siciliana.
3. Al fine di garantire il rispetto del vincolo di bilancio di cui al comma precedente i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, sentita la Regione siciliana, apportano le necessarie modifiche all'assetto delle rotte, anche in termini di periodicità, frequenze e mezzi da adibire alle linee stesse.

ARTICOLO 4

(Fondi di esercizio)

1. Le risorse finanziarie statali necessarie alla copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la Regione Siciliana e le isole minori sono quantificate, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento legislativo che rechi la necessaria copertura finanziaria in **55.694.895,00** euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione. Tale ammontare, costituisce la quota di spesa di **184.942.251,00** euro annui a carico dello Stato destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per il Gruppo Tirrenia. La Regione Siciliana si impegna, in caso di richiesta di corse aggiuntive o rotte supplementari rispetto a quelle inserite nella Convenzione a contribuire alla copertura degli Oneri di Servizio Pubblico per la parte eccedente le risorse finanziarie statali di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 5

(Ammodernamento flotta e interventi di sostegno)

1. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7613, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del Gruppo Tirrenia sarà ripartito, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base delle esigenze di priorità del Gruppo rispetto all'adeguamento alle norme internazionali di sicurezza.
2. Previa richiesta della Regione Siciliana, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.

ARTICOLO 6

(Entrata in vigore)


1. Il presente Accordo produrrà effetti subordinatamente all'emanazione della norma indicata in premessa nei termini ivi specificati.

Roma, 3 novembre 2009

per la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



per il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

per la REGIONE SICILIANA

